

# COMUNE DI NAVELLI

## PROVINCIA DELL'AQUILA

---

COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO ANNO
del 19.05.2022	2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 21:05 e seguenti, nella Residenza comunale, regolarmente convocata, la Giunta comunale si è riunita con l'intervento dei signori:

Nome	Funzione	Presenti/Assenti
FEDERICO PAOLO	SINDACO	Presente
NAPOLEONE GIANFRANCO	VICESINDACO	Presente
PAPAOLI ALFONSO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa il Vicesegretario comunale Dott. PICCIOLI GIUSEPPE

Il Sindaco FEDERICO PAOLO, assunta la presidenza in qualità di Sindaco e constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7/12/2012 n. 213 sono stati espressi secondo le seguenti risultanze:

**PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO AMM.VO**  
F.to Dott. Giuseppe PICCIOLI

**PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott. Giuseppe PICCIOLI

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,*

*nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi*

*dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilito degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

RICHIAMATA al deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2021 con la quale è stato approvato il regolamento sul Canone Unico Patrimoniale

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge

## **DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare le seguenti tariffe:

### **TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE**

Tariffa standard annuale € 30,00

Tariffa standard giornaliera € 0,60

Tariffa occupazioni permanenti realizzata con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi € 1,50. Limite inferiore € 800,00;

### **RIDUZIONI**

100 % spettacoli viaggianti

50 % esercizio attività edilizia

100 % per le occupazioni ed i messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;

3. di dichiarare, con esplicita e separata votazione unanime, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO  
F.to FEDERICO PAOLO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. PICCIOLI GIUSEPPE

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 25.05.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata comunicata ai capigruppo consiliari con prot. n. 2715 del 25.05.2022 (art. 125, D. Lgs. n. 267/2000).

Navelli, 25.05.2022

IL MESSO COMUNALE  
F.to DI GIANNANTONIO NUNZIO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva il giorno 19.05.2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Navelli, 25.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Giuseppe PICCIOLI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Navelli, Addì 25.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCIOLI